

La riforma dello sport

Quali novità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche?

Legge 8 agosto 2019 n. 86
(pubblicata in G.U. n. 191 del 16 agosto 2019)

I Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021:

- **n. 36 - riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo;**
- n. 37 - misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
- n. 38 - misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
- **n. 39 - semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;**
- n. 40 - misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Dopo l'iter protrattosi per oltre 3 anni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2.11.2022, il D.Lgs. N. 163 del 5 ottobre 2022.

Il Decreto contiene le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Il Decreto è entrato in vigore il 17 novembre 2022.

DEFINIZIONI

SPORT

nn) qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli

DEFINIZIONI

ASSOCIAZIONE O SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

a) il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, **nonché** la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

DEFINIZIONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CONI

l) l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta Olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Definizione

gg) il registro istituito presso il Dipartimento per lo sport al quale devono essere iscritte, per accedere ai benefici e contributi pubblici di qualsiasi natura, tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, e che operano nell'ambito di una Federazione Sportiva Nazionale, una Disciplina Sportiva Associata, un Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Fino al 31/08/2022

*Il CONI era l'unico organismo certificatore dell'effettiva
attività sportiva svolta da ASD e SSD a RL (Art. 7, D.L.
136/2004)*

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Dal 01/09/2022

Art. 10 – D.Lgs. 36/2021

- *Le ASD e SSD a RL sono riconosciute ai fini sportivi da FSN, DSA e EPS*
- *La certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta da società e associazioni sportive, ai fini delle norme che l'ordinamento ricollega a tale qualifica, avviene mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport, il quale trasmette annualmente al Ministero dell'Economia e delle finanze – Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive ivi iscritte*

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

ASD E SSD devono essere iscritte in due registri:

- *RAS per poter avere il riconoscimento ai fini sportivi e conseguentemente poter applicare le agevolazioni fiscali e la disciplina lavoristica riservata agli enti sportivi*
 - *Registro CONI per gli effetti della delibera n. 1720 del 15/09/2022*
- e*
- *RUNTS se l'ASD è anche ETS/APS*

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Regolamento RAS

Articolo 1 – Il Registro e le sue funzioni.

Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, ..., è istituito presso il Dipartimento per lo sport dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, per assolvere le funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive, ..., nonché per assolvere alle altre funzioni previste dalla normativa vigente.

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Articolo 2 - Definizioni

- 1) Affiliazione: atto con il quale un Organismo sportivo, verificati i necessari requisiti lo ammette a far parte dell'ordinamento sportivo;
- 2) Enti sportivi dilettantistici: ASD, SSD a RL, Società di Capitali, Cooperative ed ETS;
- 3) Attività sportiva: organizzazione e/o partecipazione a competizioni sportive territoriali;
- 4) Attività didattica: organizzazione o partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica di discipline sportive;
- 5) Attività formative: iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati;
- 6) Organismo sportivo: Federazioni, Discipline associate, EPS anche Paralimpiche riconosciute dal CONI;
- 7) Stagione sportiva: arco temporale non superiore a 12 mesi nel corso del quale viene esercitata l'attività;
- 8) Tesseramento: atto con il quale si instaura il rapporto tra l'organismo sportivo ed il tesserato persona fisica.

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Articolo 3 – Tenuta e gestione del Registro

- 1) Il Registro è tenuto dal Dipartimento per lo Sport;
- 2) Il Dipartimento si avvale della società Sport e Salute SPA per la gestione e **l'esercizio delle funzioni ispettive;**
- 3) La società Sport e Salute SPA gestisce il registro tramite un'apposita piattaforma telematica;
- 4) Ogni Organismo sportivo è tenuto a fornire , o a far fornire dall'ente affiliato **ogni informazione utile allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo.**



Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Articolo 4 – Struttura del Registro

- 1) Devono esservi iscritti gli enti riconosciuti dagli Organismi affiliati; Gli enti riconosciuti dal CIP sono iscritti in una sezione speciale
- 2) Il Registro è accessibile dal sito web registro.sportosalute.eu;

Il registro si articola in due sezioni:

- Pubblica consultabile da chiunque
- Riservata accessibile dagli Organismi affiliati, dagli enti affiliati, **dall’Agenzia delle Entrate, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e su richiesta anche da altre istituzioni pubbliche.**

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Articolo 5 – Requisiti per l’Iscrizione

- a) Avere la sede legale in uno stato EU ed una sede operativa in Italia;
- b) Avere un valido rapporto di affiliazione con un organismo sportivo;
- c) Non essere associazioni di secondo livello (ad es. quelle che svolgono attività di affiliazione per conto dell’Organismo sportivo);
- d) Non essere un’articolazione territoriale del CUSI . Centro Universitari Sportivo Italiano;
- e) Svolgere comprovata attività sportiva, compresa l’attività didattica e formativa;
- f) Avere uno statuto conforme ed un numero minimo di atleti nonchè di figure tecniche coerenti con la disciplina sportiva praticata.

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Articolo 6 – Modalità di Iscrizione

- 1) La domanda viene presentata al Dipartimento per lo Sport da parte dell'Organismo affiliante che attesta la corrispondenza dei dati e dei documenti riferiti all'ente sportivo dilettantistico e garantisce altresì il mantenimento dei requisiti richiesti e comunica eventuali variazioni;
- 2) L'iscrizione di un ente nel Registro ne certifica la natura sportiva dilettantistica;
- 3) Con la domanda di iscrizione può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica;
- 4) Gli Organismi sportivi inseriscono i dati di affiliati e tesserati che il Dipartimento tratta per le proprie finalità istituzionali quali comunicazione, promozione, diffusione dello sport, indagine e studio;
- 5) L'organismo sportivo di affiliazione deve comunicare ai propri affiliati e tesserati che i dati verranno comunicati al Dipartimento;
- 6) La procedura di iscrizione si può basare sull'utilizzo di un sistema informatico di cui si devono dotare gli Organismi sportivi;
- 7) Il certificato di iscrizione al Registro viene rilasciato su istanza di chiunque ne abbia interesse ed è scaricabile da ciascun iscritto accedendo alla sezione riservata;

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Articolo 6 – Modalità di Iscrizione

- 8) Ogni iscritto deve avere un indirizzo di posta elettronica univoco;
- 9) Entro 45 giorni dalla presentazione della domanda il Dipartimento per lo Sport può accoglierla, rifiutarla o richiedere integrazioni;
- 10) In caso di richiesta di integrazioni, l'ente sportivo ha 10 giorni di tempo per trasmetterle;
- 11) Decorso ulteriore 30 giorni dalla comunicazione dei dati integrativi la domanda si intende accolta con validità dalla data di presentazione;
- 12) I dati presenti nel Registro sono aggiornati dagli Organismi affiliati e l'elenco aggiornato degli enti sportivi è **trasmesso annualmente all'Agenzia delle Entrate**;
- 13) In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti il Dipartimento per lo Sport assegna un termine per adempiere non superiore a 180 giorni, decorso il termine assegnato l'ente è cancellato dal Registro;
- 14) I legali rappresentanti degli enti possono delegare un numero massimo di tre soggetti all'accesso al Registro.



Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Articolo 7 – Gestione iscrizioni e conservazione del Registro

- 1) L'iscrizione al registro è subordinata all'affiliazione all'Organismo affiliante e si rinnova con la ri-affiliazione;
- 2) Eventuali modifiche o aggiornamento dei dati devono essere trasmessi dall'Organismo affiliante entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo;
- 3) I dati riferiti all'attività sportiva, compresa la didattica e la formazione devono essere trasmessi, tramite l'Organismo affiliante, entro 90 giorni dalla conclusione dell'evento e comunque non oltre il 31 gennaio del successivo anno;
- 4) Il Dipartimento per lo Sport provvede alla conservazione ed all'aggiornamento tecnologico del Registro per il tramite della società Sport e Salute SPA.

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Articolo 8 – Nullità a annullamento delle iscrizioni

- 1) Sono nulle le iscrizioni degli enti che comunicano un codice fiscale o un numero di partita iva errato o non rispondente al vero e se all'esito dei controlli fatti da Sport e Salute SPA sui documenti e sui dati risulti che l'ente non fosse in possesso dei requisiti fin dal momento dell'iscrizione;
- 2) La nullità è dichiarata con provvedimento del dipartimento per lo Sport e determina la **cancellazione dell'ente con efficacia dalla data dell'avvenuta iscrizione;**
- 3) Qualora uno o più requisiti vengano meno successivamente all'iscrizione e tale mancanza non venga sanata entro 7 giorni dalla richiesta del Dipartimento per lo Sport l'ente viene **cancellato con efficacia dalla data dell'avvenuto venir meno del requisito;**

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Articolo 9 – Cancellazioni

La cancellazione avviene oltre che per la mancata ri-affiliazione anche a seguito di istanza presentata dall'ente, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziarie ovvero tributaria

Il nuovo registro delle Attività Sportive Dilettantistiche: *iscrizione, adempimenti e funzionalità.*

Articolo 10 – Istanza di autotutela

- 1) I provvedimenti di cancellazione sono pubblicati sul sito del Dipartimento per lo Sport e comunicati via posta elettronica certificata – PEC all'ente interessato;
- 2) Avverso i provvedimenti di cancellazione può essere presentata istanza di autotutela entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento;
- 3) Anche a seguito di cancellazione o nullità dell'iscrizione i dati dell'ente verranno conservati dal Registro nei termini di legge.

Acquisizione da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche dell'autonomia patrimoniale: opportunità per limitare le responsabilità degli amministratori e modalità di ottenimento.

Acquisizione da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche dell'autonomia patrimoniale

Autonomia patrimoniale perfetta: separazione tra il patrimonio dell'ente rispetto alle persone che agiscono in suo nome e per suo conto

Art. 7 D.Lgs 39/2021 – Con la domanda di iscrizione al Registro può essere presentata l'istanza di riconoscimento della personalità giuridica

Acquisizione da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche dell'autonomia patrimoniale

Le ASD possono in deroga al D.P.R. 361/2000, acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione al registro;

Occorre predisporre l'atto costitutivo (o la variazione statutaria) attraverso atto pubblico (Notaio);

Il Notaio verifica le condizioni previste dalla legge e deposita l'atto al Dipartimento per lo Sport richiedendo l'iscrizione al Registro;

Il Dipartimento per lo sport, ricorrendone i presupposti, iscrive l'ente nel registro ai sensi dell'art. 6.

Acquisizione da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche dell'autonomia patrimoniale

Non è prevista alcuna soglia minima patrimoniale (per gli ETS il patrimonio minimo deve essere di euro 15.000,00)

Non è prevista alcuna disciplina per il mantenimento dell'integrità patrimoniale (disciplina prevista per gli ETS)

E' presumibile che verrà richiesto un bilancio composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico per dimostrare la sussistenza di un patrimonio netto positivo